

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2643

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COPPA EZIO, LEONE MARCHESANO, PIETROSANTI, LOMBARI,
REGGIO D'ACI, AMADEO EZIO, DE MARTINO ALBERTO, CONSIGLIO

Annunziata il 3 aprile 1952

Istituzione di un diritto comunale
sui minerali estratti nel comune dell'Isola di Ponza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il comune dell'Isola di Ponza è tra i tanti comuni il cui bilancio, pur nella modestia delle cifre, dato che si tratta di un comune la cui popolazione stabile si aggira sui 4.000 abitanti e la superficie non supera i 7 chilometri quadrati, è veramente disastroso.

Si consideri che per ridurre l'incoltabile deficit si è dovuto abolire la condotta medica del centro, che era nata col comune di Ponza, si sono licenziati i due spazzini ed il cantoniere addetto alla manutenzione della strada che congiunge il centro al villaggio Le Forna, distante 7 chilometri; si è licenziato il becchino!

Gli impiegati municipali non ricevono lo stipendio da circa un anno, ed i medici, che prestano servizio di condotta a turno, attendono il loro compenso da quasi due anni!

Il gettito attuale del dazio consumo, gestito in appalto, è di lire 2.300.000 all'anno, e non basta a pagare i debiti e gli interessi dei mutui fatti pel passato dal comune per poter andare avanti. Un altro cespite del comune di Ponza è costituito dalla isola di Zannone, fittata come riserva di caccia per sole lire 200.000 annue.

Il complesso delle entrate del comune di Ponza risulta dal seguente prospetto:

Gettito dei tributi a favore del comune di Ponza negli anni dal 1949 al 1952.

DESCRIZIONE DEL TRIBUTO	1949	1950	1951	1952
Imposta sulle industrie commerciali e professionali	660.502	399.646	742.245	655.594
Sovrimposta sui terreni	680.267	453.745	453.632	493.921
Sovrimposta sui fabbricati	24.975	21.027	24.975	12.488
Addizionale redditi agrari	137.876	91.913	91.888	101.201
Altre imposte comunali	2.148.606	654.095	2.616.324	—
Compartecipazione ai profitti di guerra	47.390	53.270	36.288	23.716
Totali generali	3.699.618	1.683.696	3.965.352	1.286.920

I ruoli del 1952 sono ancora da fare.

L'attuale Amministrazione ritiene di poter elevare il gettito del dazio a 5 e forse 6 milioni annui, e sta tentando di indurre i concessionari della riserva di caccia a portare il canone ad almeno 800.000 lire annue, giusta valutazione fatta dall'Ufficio tecnico erariale di Latina: la pratica relativa trovasi presso il Ministero dell'Interno e non sembra destinata ad essere risolta con la desiderata sollecitudine.

E con gli introiti su riportati il comune di Ponza deve provvedere alla superstite condotta medica, ad una condotta ostetrica, alle spese di ordinaria amministrazione del comune, compresa quella per la pubblica illuminazione, che attualmente si concreta in un debito verso la società elettrica di circa mezzo milione; e non provvede allo spazzamento; alla manutenzione stradale, alla manutenzione del cimitero, che si trova in uno stato indegno di un paese civile.

A questo stato di cose fa poi riscontro un altro elemento ancora più notevole di quelli riferiti, e cioè il danno causato al comune di Ponza dalla escavazione del sottosuolo, specie nel settore edilizio ed in quello della viabilità.

Numerose abitazioni sono lesionate in modo pericoloso, varie case sono crollate, tutti i pozzi della zona (scavati in roccia) non contengono più acqua.

Una vasta zona di superficie finora coltivata è sottratta all'uso fondiario ed edilizio e alcune strade della regione mineraria sono divenute pericolose o addirittura impraticabili.

Questi fatti, che trovano conferma in parte nella risposta ad una nostra interrogazione (n. 6006) al Ministro dell'industria e commercio, da soli giustificerebbero la presente proposta di legge, che vuole essere soprattutto la espressione di un risarcimento dei danni causati al comune dai lavori di scavo.

Ma la opportunità, anzi la necessità della presente proposta di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, trova sostegno anche nella esposizione che segue.

Onorevoli Colleghi, che il Governo si sia preoccupato di andare incontro ai comuni con provvedimenti finanziari a favore di essi lo dimostrano:

1°) il decreto legislativo 8 marzo 1945, numero 62;

2°) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177.

Ma alle intenzioni del Governo non sempre hanno fatto riscontro i vantaggi che da quelle disposizioni si speravano; in quanto alcuni comuni, per le particolari condizioni in cui essi

si trovano, non hanno ricavato miglioramenti notevoli, o in misura tale da modificare sensibilmente le condizioni dei loro bilanci, fatto che si sarebbe dovuto tradurre in un minore bisogno di contributi integrativi da parte del Ministero dell'interno. Per Ponza assistiamo al fenomeno inverso!

I notevoli vantaggi che si speravano dai su citati decreti sono difatti mancati per quei comuni la cui unica o le cui uniche risorse, sulle quali si poteva fare affidamento per poter addirittura sanare (come è per il comune di Ponza) le finanze locali in maniera definitiva, venivano escluse da talune disposizioni dei decreti stessi, e, per caso che in particolare ci interessa, dall'articolo 10 del decreto n. 177, del 29 marzo 1947.

L'isola di Ponza si trova esattamente in questa situazione, di avere quale unica risorsa locale la produzione di bentonite, caolino e perlite (quest'ultima solo da qualche settimana incomincia ad essere sfruttata, e come saggio se ne sono portate via trecento tonnellate spendendo mezzo milione per il nolo della nave; al comune sarebbero spettate, a 0,25 al chilo, 75.000 lire!) e di non poterne ricavare il più piccolo vantaggio a favore della pubblica amministrazione.

Eppure annualmente si esportano migliaia e migliaia di tonnellate di minerale grezzo, di cui una notevole quantità va all'estero così come viene estratto dalle cave, tanto che qualche ingenuo dice: ma perché questa esportazione non viene fatta direttamente dal comune?

Ed il paese assiste al depauperamento dell'isola oltre che alla rovina delle sue bellezze panoramiche, che ne costituiscono se non l'unica, certamente la principale attrazione turistica, non solo senza alcuna contropartita economica, ma senza poter neppure difendersi dall'irrazionale sfruttamento dei minerali, che, come si è detto, ha già provocato gravi danni all'abitato compreso nella zona mineraria, danni che un bello spirito burocratico ha attribuito a difetti intrinseci delle case lesionate o crollate.

Né maggiori e più concreti vantaggi il comune di Ponza potrà ricavare dalla legge che è all'esame della Camera dei Deputati recante disposizioni sulla finanza locale.

Ponza, piccola isola, oltre al 7,50 per cento della imposta generale sull'entrata, avrà un 1 per cento in più.

A conti fatti (per gli anticipi cui stanno provvedendo le Prefetture) a Ponza tutto ciò non procaccerà che un introito pari si e no ad un paio di milioni all'anno.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In parole povere sarà Ponza ancora e sempre costretta a ricorrere al Ministero dell'interno per la reintegrazione del suo bilancio, se non potrà beneficiare di questa proposta di legge.

Difatti questo della nuova legge in elaborazione è uno degli argomenti addotti in opposizione alle proposte del genere della presente.

Un altro argomento è che l'attività mineraria apporta indubbiamente un vantaggio anche al comune con l'incremento nel gettito dei più importanti tributi locali (imposta di consumo e imposta di famiglia).

All'inizio di questa proposta abbiamo riportato il prospetto delle entrate del comune di Ponza.

Ci sembra fin troppo eloquente la risposta che detto prospetto dà alla argomentazione in parola: specialmente per quanto riguarda la contrazione della sovra-imposta sui terreni. E altrettanto può dirsi per quanto riguarda l'imposta sulle industrie e commerci riscuotibile anche nei confronti della miniera.

Finalmente un altro argomento che si ritiene di poter validamente opporre è che l'applicazione di un diritto sui generi di larga produzione locale porta un grave turbamento nella vita economica del Paese.

Si può certamente convenire che guardato nel complesso della Nazione tale diritto possa essersi reso meritevole di tanta critica. Ma è precisamente la peculiare situazione del comune di Ponza che rende invece logico e giusto l'applicazione di esso diritto, senza che vi sia alcun turbamento, né grave né lieve, nella vita economica del Paese.

E sarebbe veramente interessante l'affermazione contraria, di cui si desidererebbe avere la prova pratica!

Di fronte a questa situazione che può così riassumersi:

1°) Danni causati al comune dai lavori di scavo.

2°) Bilancio deficitario del comune non risanabile neppure con la legge sulla finanza locale in esame presso la Camera dei Deputati.

3°) Bilancio attivo con il diritto che si propone con la presente proposta; sta la situazione della società che sfrutta le cave di Ponza, situazione che non solo consente la esazione del diritto proposto, ma ne dimostra anche la fondatezza, in quanto esso ha alla sua base un principio di equità e di giustizia.

La società che sfrutta le cave di bentonite (classificate miniere non si comprende esattamente perchè) paga un canone annuo allo

Stato di sole 65.000 lire; mentre gli utili realizzati dalla società stessa si calcolano ad alcune decine di milioni di lire all'anno.

Una relazione tecnica fatta per ottenere il finanziamento di lire 112 milioni, finanziamento che poi sembra non si sia reso più necessario, ha assodato che il margine annuo netto si aggirerebbe sui 32.500.000 circa. Risulta a noi che detta relazione tecnica fu redatta col preciso compito di rendere non facile l'operazione e pertanto *sembra* e diciamo « *sembra* » che la valutazione degli utili fu deliberatamente portata ad un limite di molto inferiore alla realtà! Sembra alla metà e pertanto i 32.500.000 salirebbero a 65.000.000!

Gli operai sono pagati come cavatori, e scelti, ora, accuratamente tra coloro che hanno avuta danneggiata l'abitazione, per impedirne o limitarne la reazione: se si reagisce si viene licenziati.

Di fronte a questo stato di cose abbiamo il diritto di porci la domanda: È proprio lecito tutto questo?

Dal punto di vista legale nulla da eccepire. Ma sotto il manto della legalità normale esiste uno stato che preferiamo non definire.

Ma vogliate considerare, onorevoli colleghi, che con un tenue diritto di 25-30 centesimi al chilo (diritto che deve essere proporzionato al prezzo di vendita del materiale grezzo, che al presente viene venduto a 6-8 lire al chilo per l'estero) non solo il comune potrà sanare tutti i suoi debiti, ma andare avanti con un bilancio attivo, che permetterà di riassumere gli impiegati licenziati per mancanza di fondi e di provvedere finalmente al graduale miglioramento delle condizioni dei pubblici servizi dell'isola; il cui avvenire turistico è certamente legato alla soluzione dei tanti piccoli e grandi problemi cui deve poter provvedere solo l'Amministrazione civica, senza più ricorrere alle famose reintegrazioni di bilancio, che reintegrano ben poco.

Questa considerazione vi dimostra la utilità del provvedimento che sottoponiamo alla vostra approvazione.

Questa è la situazione di fatto, che consente ad una società privata di realizzare ingenti utili, dietro versamento di un modestissimo canone allo Stato, che invece è costretto a venire incontro alla deficitaria Amministrazione comunale di Ponza nella misura di vari milioni ogni anno, mentre basterebbe che solo un decimo (ad essere pessimisti nei confronti della società) degli utili netti realizzati dalla società stessa fosse

ceduto a beneficio del comune per compensare i danni e per sanare definitivamente le finanze del comune di Ponza.

* * *

Ed ecco i precedenti storici della nostra proposta.

Ci limiteremo ad accennare i diritti di ponte e di sigillo concessi al comune di Rio e ad altre confraternite locali nell'Isola d'Elba fin dal XV secolo per la spedizione del minerale di ferro, diritti che sono stati sostituiti da una indennità fissa inserita nei contratti stipulati dal Demanio italiano negli ultimi cento anni.

E ricorderemo che nel 1911 Eugenio Chiesa ottenne un provvedimento consimile a quello che qui si propone, per i marmi di Carrara; che nel 1908 le Isole Lipari l'ottennero per la pietra pomice; che dal 1868 Comacchio se ne giova per le valli di pesca, e Taranto dal 1913 per la mitilicoltura.

Onorevoli Colleghi, oltre che ad opportunità, anzi a necessità di retta amministrazione della cosa pubblica, questa proposta risponde ad una esigenza di alto valore morale; è più che giusto che un paese, una isola, soprattutto una piccola isola la cui economia è così ben delimitabile e tanto nettamente individualizzabile, utilizzi le sue risorse minerarie per il suo bilancio amministrativo, quando tali risorse sono le *uniche* di cui essa dispone, e quando nello sfruttamento di tali risorse prevale di gran lunga l'interesse privato su quello così detto nazionale.

Perché, di fronte a questo grande vantaggio, esiste solo una fin troppo tenue riduzione dei cospicui utili netti di una industria privata; la quale, non ostante il diritto che si propone, potrà continuare ad esportare all'estero il prodotto grezzo, senza che se ne aumenti il prezzo, se solo vorrà ritenere ragionevole rinunciare ad una piccola parte dei propri utili, a favore dell'isola che sfrutta!

D'altra parte si tenga presente che la bentonite (come pure la perlite), è un minerale rarissimo, e Ponza costituisce uno dei pochi giacimenti del mondo, la qual cosa vuol dire che solo la eventuale esosità della concessionaria potrebbe farci perdere il mercato estero.

A tal proposito sarà molto istruttivo conoscere in che misura figura la bentonite sulla bilancia commerciale degli scambi con l'estero, e quindi conoscere la valuta che per questa voce entra in Italia.

Attualmente si producono annualmente dalle 12 alle 15.000 tonnellate di bentonite.

Onorevoli Colleghi, tutto quanto abbiamo avuto l'onore di esporvi, le ragioni obbiettive che secondo noi rendono necessario questo provvedimento legislativo; il beneficio che ne deriva; i precedenti citati, dai più remoti riguardanti l'Isola d'Elba, ai più recenti in favore di Carrara e Taranto, tutti dettati soprattutto da un profondo senso di giustizia e di giustizia sociale, cui si ispira anche la norma che qui si propone, che rende retroattiva la legge a datare dal 1 gennaio 1951, tutto questo, dicevamo, ci fa sperare che voi vorrete dare alla presente proposta il vostro suffragio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1951 è istituito a favore del comune di Ponza un diritto sulla coltivazione e produzione di sostanze minerali, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma e condizione fisica, appartenenti alla 1ª categoria, fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443, con particolare riguardo alla bentonite ed al caolino, compresi nella detta 1ª categoria, ed alla perlite, appartenente alla 2ª categoria.

ART. 2.

Il diritto dovuto al comune è fissato nella misura del 5-7 per cento del valore del minerale grezzo, ed è stabilito dal Consiglio comunale, di anno in anno, tenendo presenti le condizioni del mercato e l'importanza del volume del minerale estratto nel biennio precedente.

Il diritto è riscosso dagli agenti del dazio consumo, all'inizio di ogni bimestre, ed è versato direttamente alla Tesoreria comunale.

ART. 3.

È consentito al comune di proporre un canone annuo a guadagno e perdita, calcolato sulla media annuale del volume del materiale asportato nell'ultimo quinquennio, ove ciò sia possibile.

ART. 4.

La somma da versare per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1951 e l'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo il disposto dell'articolo 2º, comma 1º.

La sua riscossione da parte del comune sarà fatta in sei rate trimestrali anticipate.

ART. 5.

Le evasioni o i tentativi di evasione sono puniti con ammenda pari a tre volte il valore della tassa da pagare.

Le recidive importano la decadenza del diritto di coltivazione e produzione del minerale.

ART. 6.

Il comune deve devolvere almeno un terzo del ricavato per opere di pubblica utilità.